

LE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE ED ITTICO-VENATORIE

*Le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale
non rivestono funzioni di polizia giudiziaria.*

*Le guardie giurate volontarie, addette alla vigilanza ittica e venatoria, non hanno alcuna
competenza di controllo sulla corretta gestione dei rifiuti*

*Avv. Gaetano Alborino**

1. Quadro normativo di riferimento

Le fonti giuridiche primarie, rilevanti ai fini della potestà sanzionatoria delle guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale ed ittico-venatorie, sono:

- R.D. 8 ottobre 1931, nr. 1604;
- Legge 11 febbraio 1992, nr. 157;
- Legge 20 luglio 2004, nr. 189;
- D. Lgs. 9 gennaio 2012, nr. 4.

Resta escluso, tra le succitate fonti, il D. Lgs. nr. 152/2006 (cd. Testo Unico dell'Ambiente), nel quale non è dato rinvenire alcuna attribuzione alle guardie giurate volontarie di qualsivoglia competenza – di prevenzione e/o di repressione - in materia di tutela dell'ambiente, ed in particolare di vigilanza e controllo sulla corretta gestione dei rifiuti, urbani e speciali, nonché sull'inquinamento delle acque e sugli scarichi idrici.

Per la lettura combinata delle disposizioni relative alla normativa richiamata, per motivi di sintesi, si rinvia allo schema in appendice.

2. Le funzioni di polizia giudiziaria: limiti, condizioni ed esclusione

Le guardie giurate volontarie ittiche esercitano principalmente la vigilanza e il controllo sulla pesca nelle acque interne (fiumi e laghi), ai sensi del R.D. 31 ottobre 1931, nr. 1604 recante il Testo Unico delle leggi sulla pesca.

L'art. 31 del menzionato Regio Decreto stabilisce, in particolare, che le Province, i Comuni, i Consorzi e chiunque vi abbia interesse, possano nominare e mantenere a proprie spese agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca, tanto sulle acque pubbliche, quanto in quelle private.

Per l'esercizio delle funzioni loro assegnate, gli agenti giurati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; prestare giuramento ed essere singolarmente riconosciuti dal Prefetto.

Circa la vigilanza sulla pesca marittima – dopo la recente abrogazione della Legge 24 luglio 1965, n. 963 - la nuova normativa di settore è costituita dal D. Lgs. 9 gennaio 2012, nr. 4, recante le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, che, peraltro, non contempla più – rispetto alla stessa Legge nr. 963/1965 - la possibilità per le associazioni di nominare guardie giurate volontarie ittiche, addette alla sorveglianza sulla pesca nelle acque marittime.

Sia il Testo Unico delle leggi sulla pesca, sia il D. Lgs. n. 4/2012, attribuiscono alle guardie ittiche poteri di polizia giudiziaria.

In particolare:

- l'articolo 31 del T.U. delle leggi sulla pesca stabilisce che gli agenti giurati, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti polizia giudiziaria;
- l'articolo 22, comma 4, del D. Lgs. n. 4/2012 stabilisce che agli agenti giurati adibiti alla vigilanza sulla pesca, nominati dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, è

riconosciuta la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi dell'art. 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Affermata inequivocabilmente l'attribuzione alle guardie ittiche della qualifica di polizia giudiziaria, espressamente riconosciuta dalle fonti citate, lo scrivente non intende soffermarsi ulteriormente sull'argomento, dato – invero - lo scarso e trascurabile rilievo applicativo della disciplina sanzionatoria – amministrativa e penale - per le stesse guardie giurate volontarie.

Si soffermerà, invece, più diffusamente sulle guardie venatorie ed, in particolare, sulla esclusione, per le stesse, delle funzioni di polizia giudiziaria.

L'art. 27, comma 1, della Legge 11 febbraio 1992, nr. 157, affida la vigilanza venatoria:

- a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
- b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata.

La netta distinzione tra le previsioni di cui alla lettera a) e b) – in ordine alla qualifica di agente di polizia giudiziaria – porta inequivocabilmente a ritenere che ai soggetti di cui alla lettera b), non possa essere riconosciuta la predetta qualifica.

Beninteso, tutti i soggetti di cui al su citato articolo, possono venire a conoscenza di determinate fattispecie di reato, ed in particolare delle contravvenzioni previste e sanzionate dall'art. 30,⁽¹⁾ ma solo per alcuni di essi viene espressamente riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria, mentre per gli altri, la qualifica di pubblici ufficiali incaricati di compiti di polizia amministrativa.

Tale interpretazione trova, peraltro, ulteriore conforto nell'art. 28, co. 5, della legge venatoria, che specifica:

<< Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti >>.

Ogni – ulteriore - tentativo di fondare l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria sulle disposizioni del T.U.L.P.S., è da ritenersi fuorviante, in quanto tale normativa considera le guardie particolari giurate esclusivamente come investite della tutela della proprietà di enti privati o pubblici (art. 133), con inibizione all'esercizio di funzioni pubbliche (art. 134, comma 4).⁽²⁾

Orbene, non solo non vi è nessuna previsione normativa che attribuisca alle guardie volontarie delle associazioni ambientaliste la qualifica di agente di P.G. ma, anzi, il ricordato dato letterale di cui all'art. 27 depone in senso nettamente contrario: se il legislatore avesse voluto attribuire anche alle guardie in discorso le funzioni e la qualifica di P.G. l'avrebbe detto espressamente, così come ha fatto per le categorie di soggetti menzionate al n. 1 del medesimo art. 27.

Non sembra, dunque, che il dato testuale tradisca il senso vero della norma e, d'altra parte, non è arduo individuare la ragione che ha indotto il legislatore a non attribuire poteri di P.G. a guardie espresse da ambientalisti, cacciatori ed agricoltori. La caccia è attività talmente controversa, soprattutto sul piano emotivo, che non sarebbe stato per niente saggio attribuire in questo campo poteri coercitivi a persone appartenenti ai gruppi più sensibili (in un senso o nell'altro) alla materia. La soluzione normativa previene, in altri termini, il rischio di strumentalizzazione di un potere «forte» - qual è quello della polizia giudiziaria - in funzione dei convincimenti (e delle emozioni) personali.

Insomma - per quanto riguarda le associazioni volontarie venatoria di cui all'art. 27, comma 1, lett. b) - nemmeno in relazione all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di caccia, possono riconoscersi ai soggetti volontari i poteri autoritativi attribuiti dall'art. 55 del codice di procedura penale agli ufficiali e agli agenti polizia giudiziaria, rispetto ai quali le stesse hanno solo funzioni sollecitatorie e di collaborazione subordinata.

S'immagini, più in generale, in relazione a tutti i reati ambientali!

Stante la riserva di legge statale, laddove il legislatore ha ritenuto di attribuire competenze di polizia giudiziaria in generale – ed in particolare in materia faunistico ambientale - lo ha fatto espressamente.

Lo si desume – ed è questa l'altra eccezione alla regola generale - dalla lettura della Legge 20 luglio 2004, nr. 189, recante le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

L'articolo 6, comma 2, dispone, infatti, con molta chiarezza che:

<< La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute >>.

L'affidamento è, tuttavia, contrassegnato da limitazioni che restringono considerevolmente, al punto da renderla scarsamente rilevante, l'attività di polizia giudiziaria, che detti soggetti possono svolgere.

Secondo il Ministero dell'Interno, tali guardie svolgono le funzioni di polizia giudiziaria *ope legis*, poiché è la stessa legge a riconoscere alle medesime l'esercizio delle relative funzioni. Si ritiene, inoltre, che detti soggetti assumano la qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, a seconda delle disposizioni ricevute dall'autorità giudiziaria competente.⁽³⁾

Inoltre, l'attività di polizia giudiziaria di tali guardie giurate è limitata alle sole fattispecie penali che riguardino gli animali di affezione, vale a dire esclusivamente i cani e i gatti.

L'estensione, come proposta da alcuni, agli "animali di compagnia" comporterebbe una applicazione analogica o estensiva della norma penale, che viola il disposto dell'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale (norma per la quale le leggi penali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerate).

Di conseguenza, il preciso riferimento agli "animali di affezione", contenuto nell'art. 6 della Legge n. 189/2004, non può che rinviare all'unico testo normativo statale che definisce tali animali, vale a dire alla Legge 14 agosto 1991, nr. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", che appunto prevede solo i cani e gatti quali "animali di affezione". Sono, del pari, da ritenere non fondate le interpretazioni che attribuiscono all'inciso "con riguardo agli animali di affezione" il significato di "con particolare attenzione, con particolare rispetto", per sostenere che le guardie giurate abbiano competenza di polizia giudiziaria con riferimento a tutti gli animali, anche se con particolare attenzione a quelli di affezione. Il tenore letterale della norma è ben chiaro e vale a precludere tali ipotesi di interpretazione estensiva, da ritenersi vietata in materia penale.⁽⁴⁾

Circa il riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale – non più ormai una *vexata quaestio* – l'orientamento della giurisprudenza di legittimità non è stato sempre lineare e costante.

Ha riscosso, per lungo tempo, un ampio consenso la tesi che affermava che le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestissero la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, posto che la legge n. 157/1992 attribuiva espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di

controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati, cui era necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati venissero portati ad ulteriori conseguenze. (Cassazione penale, sez. III, 02 febbraio 2006, n. 6454; sez. III, 01 aprile 1998).

Un orientamento sostenuto anche da un'autorevole dottrina:

<< La legge in materia venatoria n. 157/1992 ha dissipato ogni dubbio innovando in modo chiaro tutta la materia, reintroducendo i reati per alcune violazioni al suo dettato e, conseguentemente, rivedendo alla radice la figura e la funzione delle guardie volontarie le quali oggi, durante l'esercizio della loro attività si trovano obbligate a rilevare, accertare e reprimere anche reati in materia venatoria, ed esattamente quelli previsti dall'articolo 30 della stessa legge.

Dunque consegue che esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 c.p.p., e quindi ai sensi dell'articolo 57 c.p.p. sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni >>.⁽⁵⁾

Precedentemente, però, già non mancarono sentenze della Suprema Corte, in cui era stato affermato l'opposto principio dell'insussistenza della qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Cassazione penale, sez. III, 21 settembre 2004, nr. 40613; sez. III, 13 giugno 1997, nr. 1812; sez. III, 27 marzo 1996, nr. 1519).

Quindi, più recentemente, come si avrà modo di leggere con maggiori dettagli nella rassegna giurisprudenziale che segue, è prevalso definitivamente l'orientamento sfavorevole al riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria in capo alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale.

Dalla mancanza della qualifica di polizia giudiziaria delle guardie venatorie, deriva che i soggetti legittimati all'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 30 della legge 157/1992, nonché al sequestro penale delle armi, della fauna selvaggia e dei mezzi di caccia siano unicamente gli agenti e gli ufficiali di p.g. di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) della medesima legge.

Quid juris, nel caso in cui la guardia giurata venatoria assista alla consumazione di un reato contemplato nella legge in questione?

L'esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria non comporta ostacoli né all'attività di denuncia di fatti lesivi di beni ambientali, né alle iniziative di promozione dei valori ambientali che le associazioni sono pienamente legittimate ad esercitare, per il tramite dei loro volontari.

L'esercizio di queste facoltà prescinde, infatti, dal possesso del provvedimento di guardia particolare giurata, l'attribuzione delle cui funzioni è coperta da riserva di legge, per l'esplicazione dei compiti di cui al T.U.P.S.

Ciò significa che i volontari delle associazioni, in tale specifica veste e non solo in quanto guardie giuridiche volontarie ittiche e venatorie, possono fare, in virtù dell'art. 333 del codice di procedura penale, tutte le denunce per i reati perseguibili d'ufficio, come qualsiasi privato cittadino.

Lo status di pubblico ufficiale

Le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale ed ittico-venatorie sono da ritenersi, senza ombra di dubbio, pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

La costante giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel sostenere che le stesse, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza loro assegnate, ricoprono la veste di pubblici ufficiali, se ed in quanto esercitano poteri autoritativi e certificativi, nell'ambito dell'attività di protezione della fauna e della tutela ittica, che come patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale.

Esse sono, come qualsivoglia altra guardia giurata, pubblici ufficiali quando svolgono le funzioni d'interesse pubblico, che sono loro specificamente ed espressamente attribuite.

A stabilire lo status di pubblico ufficiale delle guardie ittico-venatorie è intervenuto recentemente anche il TAR Lazio – sezione seconda quater – sentenza 17/09/2012, nr. 7839.

Nel caso di specie, l'associazione ricorrente, precisando di svolgere attività di difesa dell'ambiente naturale e di valorizzazione dell'attività delle guardie venatorie volontarie, impugnava la delibera dell'Amministrazione Provinciale di Roma, con cui era stato approvato il Regolamento per il servizio di vigilanza venatoria volontaria, nella parte in cui esso, pur qualificando le guardie venatorie volontarie come pubblici ufficiali, poi li avrebbe degradati a meri soggetti privati, prevedendo agli artt. 10 e 11 limitazioni e prescrizioni tali da impedire loro di esplicare la loro attività con maggiore forza coercitiva.

Si trattava, in particolare, delle disposizioni concernenti il vestiario e i tesserini, finalizzate a chiarire l'appartenenza delle guardie venatorie ad associazioni di volontariato e l'esclusione della loro appartenenza ad un corpo di vigilanza o di polizia.

Il ricorso è stato ritenuto infondato:

<< Osserva il collegio che la costante giurisprudenza della Cassazione penale (v. da ultimo Cassazione penale sez. I, 05 luglio 2011, n. 34688) è consolidata nel ritenere che le guardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria (cfr. tra molte, Sez. 3, n. 14231 del 15/02/2008, Steccanella, Rv. 239660; Sez. 3, sent. n. 13600 del 05/02/2008, Paganelli, Rv. 239572; Sez. 3, sent. n. 15074 del 27/02/2007, Zanola, Rv. 236339; significativa è d'altro canto la espressa attribuzione di tale qualifica soltanto ai soggetti indicati alla lettera a della L. n. 157 del 1992, art. 27, comma 1), nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria loro assegnate, ricoprono la veste di pubblici ufficiali, poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale (Sez. 1, n. 5609 del 12/04/1984, Forlani, Rv. 164839; Sez. 5, n. 4898 del 08/04/1997, Vitarelli, Rv. 207896).

La guardia venatoria volontaria è, in altri termini, come qualsivoglia altra guardia giurata, pubblico ufficiale quando, e soltanto quando, svolge le funzioni d'interesse pubblico che gli sono specificamente ed espressamente attribuite; e limitatamente ad esse (cfr., in relazione alle guardie ecologiche, Sez. 6, n. 9722 del 09/07/1998 Garavaglia Rv. 213041; in relazione alle guardie zoofile, cui è affidata la vigilanza delle norme relative alla protezione degli animali di affezione per la limitazione a tale funzione, Sez. 1, n. 34510 del 10/07/2008 Marani Rv. 241633). Perché sorga la qualifica di pubblico ufficiale, occorre, dunque, che ricorra l'esercizio delle funzioni >>.

Per quello che qui rileva, in linea con il citato orientamento giurisprudenziale, il regolamento impugnato ha ribadito la qualifica di pubblici ufficiali delle guardie volontarie ittico-venatorie nell'esercizio delle loro funzioni, non riconoscendo loro funzioni di polizia giudiziaria.

Si aggiunga, *ad adiuvandum*, che le prescrizioni regolamentari impugnate non state affatto ritenute irragionevoli dal Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, come invece aveva sostenuto l'associazione, ma anzi – una volta chiarito che le guardie volontarie venatorie sono pubblici ufficiali - tendevano a garantire la non confondibilità di esse con gli appartenenti ai corpi di polizia, in tal modo recependo anche le indicazioni del legislatore che, come ha sottolineato la Provincia di Roma nella sua memoria, ha recentemente introdotto nel codice penale l'art. 497 ter, che punisce l'uso di contrassegni, distintivi, oggetti ecc. simili a quelli in uso agli operatori di polizia ovvero che possano trarre in inganno circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare.

Le prescrizioni regolamentari, per giunta, riproducevano quasi testualmente quelle della circolare della Questura di Roma del 5.5.2008, indirizzata appunto, alla Provincia di Roma, con la quale erano state dettate prescrizioni volte a garantire l'immediata riconoscibilità delle guardie particolari giurate e ad evitare che esse potessero essere confuse con il personale di polizia.

3. La sussistenza delle funzioni di polizia amministrativa

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, nr. 112 – art. 163, comma 3,, lett. a) e b)⁽⁶⁾ – ha trasferito alle Amministrazioni Provinciali il riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria, addetta alla vigilanza venatoria, di cui all'art. 27 della L. 11 febbraio 1992 nr. 157, e addetta alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931, nr. 1604 e all'art. 22 della Legge 11 febbraio 1965 nr. 963 (legge oggi sostituita dal D. Lgs. 9 gennaio 2012, nr. 4).

Le guardie giurate volontarie ittico-venatorie, la cui nomina è sempre approvata dal prefetto, devono essere in possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S.:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- 3) sapere leggere e scrivere;
- 4) non avere riportato condanna per delitto;
- 5) essere persona di buona condotta morale;
- 6) essere munito della carta di identità;
- 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La qualifica di guardia giurata volontaria venatoria può essere attribuita soltanto ai componenti delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, previo superamento di apposito esame di idoneità previsto dalla normativa regionale.

In ogni caso, deve essere chiaro che gli agenti delle associazioni, in possesso del solo decreto di nomina rilasciato dalla Provincia, non possono svolgere attività di vigilanza in materia zoofila, senza aver prima richiesto ed ottenuto il decreto prefettizio di nomina.⁽⁷⁾

Gli organi di vigilanza volontaria che accertino violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, nei quali, come statuisce l'articolo 28, comma 5, devono essere specificate tutte le circostanze del fatto, le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono e all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

In quanto agenti di polizia amministrativa, possono, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/1981, assumere informazioni e procedere a ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Ai sensi del medesimo articolo, combinato con il successivo articolo 20, possono, infine, procedere al sequestro cautelare delle cose che formano oggetto di confisca amministrativa.

Possono quindi procedere al sequestro:

- delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione;
- delle cose che sono il prodotto della violazione, sempre che appartengano ad una delle persone cui sarà ingiunto il pagamento della sanzione (trasgressore o debitori solidali);
- delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali, costituisce violazione amministrativa, a meno che esse appartengano a persona estranea alla violazione amministrativa.

Il sequestro cautelare assume un significativo rilievo nell'attività delle guardie ambientali, nei casi di violazioni sanzionate amministrativamente dall'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992 nr. 157, recante le norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.

4. Le guardie giurate ittiche e venatorie non sono agenti di polizia ambientale

Le guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche svolgono un'attività limitata alla vigilanza sull'esercizio della caccia e della pesca nelle acque interne.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono escluse per quelle venatorie, mentre sono espressamente riconosciute dal R.D. 1604/1931, soltanto ai fini della sola sorveglianza sulla pesca.

Alcune normative di settore possono attribuire ulteriori compiti, ma gli stessi vanno di volta in volta specificamente individuati nelle relative discipline di riferimento.

Ogni altro ambito operativo – si pensi alla tutela dell'ecologia, alla vigilanza ambientale, al controllo sulla corretta gestione dei rifiuti - esula dal provvedimento provinciale di attribuzione di competenze di vigilanza in materia zoofila, il quale evidentemente non può essere impiegato dal Comune quale supporto o presupposto giuridico di una propria autonoma scelta operativa.⁽⁸⁾

Pur riconoscendosi che i Comuni possano valutare di servirsi, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, dell'apporto e della collaborazione di associazioni e di privati cittadini, anche sottoscrivendo convenzioni con le organizzazioni di volontariato (ai sensi dell'art. 7 della L. nr. 266/1991), le qualifiche rilasciate dalla Provincia danno potere alle guardie giurate volontarie solo nella materia di loro competenza.

Pertanto, se il Comune intende stipulare convenzioni con associazioni che dispongono di guardie giurate volontarie ittiche o venatorie, il cui riconoscimento della nomina è stato effettuato dalla Provincia, può impiegarle solo ed esclusivamente nei settori ittico e venatorio.

In definitiva, è esclusa qualsiasi potestà sanzionatoria attribuita alle guardie ittico-venatorie in materia di vigilanza e controllo sulla corretta gestione dei rifiuti, se ed in quanto non esiste alcuna specifica previsione di legge che attribuisca a tali corpi la medesima qualifica nella prevenzione e repressione dei reati ambientali di cui al D. Lgs. nr. 152/2006.

Una puntuale analisi sull'argomento in esame, è pervenuta dalla recente sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia – 18 luglio 2012, nr. 248.

Nel caso di specie, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione adottata dal Comune di Barano d'Ischia, in forza di un verbale di accertamento, elevato dalle guardie ecozoofile dell'ANPANA (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente).

Il medesimo, in particolare, eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto l'accertamento – avente ad oggetto un caso di abbandono di rifiuti – era stato espletato da soggetto privo della qualifica di pubblico ufficiale.

Da premettersi, che il distaccamento ANPANA dell'isola di Ischia, cui apparteneva l'agente accertatore, operava in forza di una apposta deliberazione di giunta, con la quale si prendeva atto della costituzione della sezione territoriale dell'associazione, ed in forza di una deliberazione consiliare, con la quale si approvava il regolamento, nel quale era prevista la competenza per gli accertamenti amministrativi in materia ambientale in favore delle guardie volontarie.

Alla luce della documentazione depositata agli atti del procedimento dall'Amministrazione resistente, comprensiva del decreto sindacale per mezzo del quale erano state conferite le funzioni di potestà sanzionatoria amministrativa, il Tribunale ha precisato che le guardie giurate dell'ANPANA non potessero essere considerate pubblici ufficiali, né agenti di polizia giudiziaria, mancando un valido provvedimento di nomina quale titolo di polizia, che definisse le funzioni e le competenze delle stesse e ne indicasse l'ambito d'intervento.

I giudici partenopei hanno, quindi, così motivato l'accoglimento del ricorso e, nel contempo l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione:

<< Tale forza ed efficacia [in riferimento al valido provvedimento di nomina che costituisca titolo di polizia] secondo questo Giudice, non può essere attribuita ad un Decreto Sindacale, con la conseguenza che le Guardie dell'ANPANA, essendo sprovvedute di potere autoritativo e certificativo, nell'accertamento e contestazione dell'asserito illecito, non potevano operare autonomamente.

Di qui, dunque, l'illegittimità del verbale di accertamento [per abbandono di rifiuti] e, di riflesso, anche dell'impugnata ordinanza ingiunzione >>.

5. L'uniforme e il distintivo della guardia giurata volontaria. La questione del porto d'arma

Si ribadisce preliminarmente: gli agenti delle associazioni, in possesso del solo decreto di nomina rilasciato dalla Provincia, non possono svolgere attività di vigilanza in materia zoofila, senza aver prima richiesto ed ottenuto il decreto prefettizio di nomina, che li abilita a svolgere i suddetti compiti di vigilanza.

Tanto premesso, l'art. 254 del Regolamento di esecuzione del T.U.P.S., così come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008, nr. 153, prevede l'obbligo per tutte le guardie particolari giurate di vestire l'uniforme approvata dal Prefetto, secondo le procedure fissate dall'art. 230 dello stesso Regolamento.

In base al parere espresso dal Ministero dell'Interno con nota nr. 557/PAS. 1706.10089.D(10) del 1 novembre 2008, in alternativa all'uniforme, ma solo per particolari esigenze, che non appaiono rinvenirsi nei servizi di vigilanza prestati dalle guardie giurate volontarie, è possibile utilizzare il distintivo, anch'esso approvato.

Uniformi e distintivi devono essere identificativi del tipo di vigilanza (ittica o venatoria) che la guardia giurata volontaria è autorizzata ad espletare ed idonei a riconoscibili le guardie rispetto ai corpi di polizia professionali.

Ne consegue che:

- nell'espletamento dei singoli servizi di vigilanza autorizzata, le Guardie Giurate Volontarie dovranno indossare uniformi e distintivi approvati dalla Prefettura per la specifica attività da esercitare (sia essa vigilanza ittica o venatoria). Si noti che l'utilizzo di uniforme e/o pettorine non approvate dal Prefetto, determina un comportamento abusivo, violativo dell'art. 254 del Regolamento di esecuzione del T.U.P.S., rilevante ai fini del possesso del requisito di buona condotta di cui all'art. 138, n. 5, del T.U.P.S.
- l'uniforme – così come i distintivi e/o nastri a strappo e gli accessori – proprio per non ingenerare confusione nel cittadino, non deve essere utilizzata per l'espletamento di funzioni diverse, in particolare quando il volontario non opera quale guardia giurata volontaria ittica o venatoria, ma sulla base di convenzione sottoscritta in altri settori, tra Comuni ed associazioni. Ciò perché, si ribadisce, nello svolgimento di attività diverse dalla vigilanza ittica e venatoria, le guardie giurate volontarie non rivestono la corrispondente qualifica di guardia giurata.⁽⁹⁾

A nessuna guardia giurata volontaria addetta alla vigilanza ittica o venatoria (e a maggior ragione a nessun volontario operante in base a convenzione con un Comune, in settori diversi) è consentito l'uso di una pettorina con la scritta "Polizia Giudiziaria" (circolare Ministero Interno n. 557/PAS. 10758.10089.D.(1) del 22 gennaio 2007), né l'uso della palina segnaletica di intimidazione dell'alt – il cui uso è consentito unicamente al personale che esercita funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della strada – né tanto meno, l'uso delle manette, oggetti impiegati dagli operatori di polizia.

Analogo discorso vale per i dispositivi acustici e luminosi, il cui uso è consentito soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 177 del Codice della Strada.

Peraltro, si noti che l'uso di segni distintivi dei corpi di polizia, in presenza di situazioni idonee ad indurre in errore il cittadino sulla qualifica di chi opera, sono giudicate dalla giurisprudenza penale, inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 497-ter del C.P. (Detenzione illecita di segni distintivi, contrassegni e documenti di identificazione in uso a Corpi di Polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione e dell'art. 498 del C.P. (Usurpazione di titoli).

In conclusione, la questione del porto d'arma. Più precisamente, si precisi se quest'ultimo possa rilasciarsi alle guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale, tenuto conto

che le stesse, in ragione proprio della loro attività, sono fortemente esposte al rischio di aggressione e di incolumità personale.

Riguardo alle guardie zoofile, si sottolinei che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, nr. 2673) ha avuto già modo di censurare l'atteggiamento dell'Amministrazione, per cui la vigilanza e la repressione di un'attività illegale come il bracconaggio, non sarebbero riconducibili a possibili situazioni di pericolo, solo per la non gravità delle sanzioni previste e per l'assenza, in passato, di reazioni violente nei confronti delle guardie di cui trattasi (essendo, viceversa, plausibile che l'attività svolta da queste ultime possa suscitare attriti e reazioni, in rapporto ai quali la consapevolezza del possesso di armi, da parte degli agenti coinvolti, potrebbe avere svolto un ruolo di deterrenza).

Naturalmente conforme al sopra menzionato orientamento dei giudici di Palazzo Spada, la recente pronuncia del T.A.R. Campania, Sez. V, 13 marzo 2013, nr. 1447:

<< Se può ritenersi ragionevole che il rilascio e il rinnovo del porto d'arma siano consentiti nei soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa personale, non altrettanto ragionevole appare l'indirizzo dell'Amministrazione nei confronti di una categoria (quella delle guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza zoofila), che, per ragioni di servizio, ovvero per l'assolvimento di compiti che la stessa Amministrazione definisce di rilevante importanza, possono trovarsi ad affrontare situazioni di potenziale conflitto per il ripristino nell'interesse pubblico della legalità violata con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei cittadini, con conseguente interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di un'arma pur non assegnata in dotazione, come per gli agenti di pubblica sicurezza >>.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto, attraverso l'Ente "P.A.S. Federnatura", il rilascio - negato dalla Prefettura - del porto di pistola per difesa personale, in quanto guardia zoofila impegnata nella prevenzione antincendi, nella difesa ecologica e degli animali.

Il Tribunale Amministrativo partenopeo, per le suesposte motivazioni, accoglie il ricorso della guardia zoofila, con annullamento del provvedimento prefettizio.

Alla luce dell'affermato orientamento giurisprudenziale, non può disconoscersi, alle guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale ed ittico-venatorie, la facoltà di dotarsi dell'arma, se ed in quanto le stesse ne facciano richiesta.

6. La giurisprudenziale

➤ **Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2007 nr. 298**

Polizia Giudiziaria. Guardie zoofile ENPA

Avendo l'ENPA perduto la personalità giuridica di diritto pubblico, i suoi agenti sono oggi guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell'art. 28, della legge n. 157/92, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal 2 comma dello stesso articolo, riservato agli ufficiali ed agenti di P.G. La stessa legge n. 157/92 ha espressamente riconosciuto la qualifica di agenti di polizia giudiziaria agli agenti dipendenti dagli Enti locali delegati dalle Regioni (art. 27, comma 1, lett. a), senza estendere tale riconoscimento alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, menzionate alla lettera b) dello stesso comma.

L'assenza dell'espresso riconoscimento della qualifica costituisce chiaro indice della volontà del legislatore, trattandosi di una disposizione speciale avente ad oggetto proprio i compiti e le qualifiche in materia di vigilanza venatoria.

In presenza di tale disposizione speciale, tale qualifica non può essere riconosciuta, agli agenti dell'E.N.P.A. a norma del combinato degli artt. 57, comma 3, e 55 c.p.p., argomentando dal fatto che ad essi sono conferiti dalla legge sulla caccia poteri di vigilanza e di accertamento di eventuali

reati, in quanto l'art. 57 c.p.p., nell'indicare le categorie di soggetti cui va riconosciuta la qualifica di ufficiali o di agenti di P.G. fa espressamente salve "le disposizioni delle leggi speciali" e la legge sulla caccia si pone sicuramente con carattere di specialità rispetto alle norme, anche sostanziali, contenute nel codice di rito.

➤ **Corte di Cassazione, Sez. III, 13 Aprile 2007 nr. 15074**

Guardie giurate WWF - Compiti e poteri - Qualifica di Polizia Giudiziaria – Esclusione.

Dall'esame congiunto degli artt. 27 lett. b), 28, 1° 2° e 5° comma, della legge 157/92 si ricava che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientali nazionali (nella specie guardie giurate appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF), spetta la vigilanza sull'applicazione della citata legge sulla caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria.

Nell'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, è prevista per tutti soggetti indicati nell'art. 27 citata legge, il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso d'armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia - la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

Nei confronti dei soli Ufficiali ed Agenti che esercitano funzione di polizia giudiziaria è previsto il potere di procedere - nei casi previsti dall'art. 30 citata legge - al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (art. 28, 2° comma, Legge citata).

Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono i relativi verbali e li trasmettono all'Ente da cui dipendono; nonché all'Autorità competente secondo le disposizioni vigenti (art. 28, 5° comma, citata legge).

Consegue, pertanto, alla luce della disciplina normativa sopra evidenziata, che alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e di protezione ambientale non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della legge 157/1992.

Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria alla citate guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell'ambito dei poteri di vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati attinenti all'attività venatoria. Invero la qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria è riconosciuta al personale indicato esplicitamente nell'art. 57, 1° e 2° comma, c.p.p.; oppure al personale al quale le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p. (art. 57, 3° comma, c.p.p.); fatte salve comunque le disposizioni delle leggi speciali (art. 57, 1° comma, c.p.p.)

Orbene alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente (come il WWF) non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria né dalla legge 157/92, né da altra normativa speciale.

In conclusione va affermato che le guardie volontarie del WWF non sono agenti /o ufficiali di P.G. [conformi: Cass. Sez. III Sent. n. 4408 del 16/02/97; Cass. Sez. III Sent. n. 1519 del 27/03/96; Cass. Sez. III Sent. n. 613 del 27/02/1995; Cass. Sez. V Sent. n. 4898 del 23/05/97; contra: Cass. Sez. III Sent. n. 6454 del 2006].

Stante la mancanza della qualifica di Agente o Ufficiale di P.G. nei confronti delle guardie volontarie che hanno operato in concreto il sequestro probatorio, consegue la illegittimità dello stesso, perché eseguito in violazione delle norme di cui agli artt. 354, 355 c.p.p.

➤ **Corte di Cassazione, Sez. III 1, aprile 2008 nr. 13600**

Polizia Giudiziaria. Le Guardie giurate volontarie del WWF

Va disatteso l'assunto giuridico secondo cui le guardie giurate volontarie del WWF sono da considerarsi agenti di PG. Al riguardo va ribadito ed affermato che le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della legge n. 157 del 1992 sulla caccia, con la conseguenza che non è consentito loro di operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia; potere che spetta, ex art. 28 della legge citata, ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (Giurisprudenza nettamente maggioritaria: vedi per ultimo Cass. Sez. 3, Sent. n. 15074 del 13/04/07 (che ha trattato esaustivamente la materia de qua); nonché Cass. Sez. 3, Sent. n. 4408 del 16/02/97; Cass. Sez. 3, Sent. n. 1519 del 27/03/96; Cass. Sez. 3, Sent. n. 613 del 26/02/1995; Cass. Sez. 5, Sent. n. 4898 del 23/05/97. *Contra* solo Cass. Sez. 3, Sent. n. 6454 del 2006).

Ad abundantiam, va precisato che il fatto che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale sia riconosciuto, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dalla legge nr. 157 del 1992, il potere di accertare violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria (art. 28, commi 1 e 5) non comporta automaticamente il riconoscimento nei loro confronti della qualifica di agenti o ufficiali di PG, ai sensi dell'art. 57 c.p.p., comma 3, e art. 55 c.p.p., comma 1.

Invero la disciplina di cui alla legge 157/1992, art. 27, commi 1 e 2; art. 28, commi 2 e 5 - normativa quest'ultima successiva a quella di cui al nuovo c.p.p. entrato in vigore il 24/10/89 - contiene le seguenti disposizioni: 1) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non viene attribuita la qualifica di agente /o ufficiale di PG (art. 27, comma 1, lett. b); 2) viene attribuita ai soli ufficiali ed agenti di PG il potere di procedere al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (art. 28, comma 2); 3) è previsto, per gli organi di vigilanza che non esercitano le funzioni di PG - nel caso che accertino violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria - la sola funzione di redigere verbali (inerenti ai fatti accertati) e conformi alla legislazione vigente, da trasmettere sia all'Ente da cui dipendono che all'Autorità competente (art. 28, comma 5).

Trattasi di disposizioni dal contenuto preciso ed univoco da cui si evince in modo certo che alle guardie volontarie non è stata riconosciuta la qualifica di agenti /o ufficiali di P.G. Detta normativa - sia perché successiva alla disciplina del nuovo c.p.p.; sia perché speciale in relazione alla materia attinente all'attività venatoria ed alla protezione della fauna selvatica - circoscrive e delimita la norma di contenuto generale di cui agli artt. 57 e 55 c.p.p.

➤ **Corte di Cassazione, Sez. III, 11 giugno 2008 nr. 23631**

Polizia Giudiziaria. Guardie volontarie di associazioni venatorie e guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile. Guardie venatorie L.I.P.U.

Alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e di protezione ambientale (nel caso di specie: L.I.P.U.) non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della legge nr. 157 del 1992. Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria alla citate guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell'ambito dei poteri di vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati attinenti all'attività venatoria, non integrando tale attività la vasta gamma di funzioni elencate dall'art. 55 c.p.p. ai fini del riconoscimento della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, secondo il disposto dell'art. 57, terzo comma, c.p.p., che si riferisce alle attribuzioni di compiti propri della polizia giudiziaria contenuti nelle leggi speciali.

Anche alla luce delle disposizioni contenute nell'art 6 della legge 20.07.2004, nr. 189, non può pervenirsi a soluzione diversa in relazione alla vigilanza sull'attività venatoria. L'art. 6, comma secondo, della legge citata, attribuisce alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute compiti di vigilanza, ai sensi degli art 55 e 57 c.p.p. sul

rispetto della medesima legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, "con riguardo agli animali da affezione". Non appare dubbio, pertanto, considerato il chiaro tenore letterale anche di tale norma, che funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 e 57 c.p.p. , possono essere attribuite alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, da un lato nei limiti delle finalità proprie della predetta legge, che contiene "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" e delle altre norme relative alla protezione degli animali (es. D. Lgs. 27.01.1992 n 116); dall'altro con esclusivo riferimento alla categoria degli "animali da affezione".

Orbene, in detta categoria non possono farsi rientrare animali diversi da quelli che ne fanno parte secondo l'accezione comune del termine e, cioè, i classici animali domestici o di compagnia. Va esclusa, quindi, per definizione da detta categoria la fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva.

[conforme: Corte di Cassazione, Sez. III, 1 aprile 2008 nr. 13608].

Le fonti della potestà sanzionatoria delle guardie ittico-venatorie

R. D. 8 ottobre 1931, nr. 1604

Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla pesca

Art. 30

La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla Milizia nazionale forestale (*), ai carabinieri, alla guardia di finanza, al personale delle capitanerie di porto, della marina e della aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti.

(*) Le attribuzioni relative sono oggi demandate al Corpo forestale dello Stato.

Art. 31

Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (*), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

(*) I requisiti sono ora stabiliti dall'art. 138 T.U.L.P.S.

Legge 11 febbraio 1992, nr. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Articolo 27 (vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la

qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

Articolo 28 (poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Legge 20 luglio 2004, nr. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Art. 6 (Vigilanza)

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Art. 22 Vigilanza e controllo

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'*articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.1224/2009*, coordina le attività di controllo.

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'*articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009*, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.

4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.

6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.

7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

****Comandante Polizia Locale di Caivano***

Note

¹ L'art. 30 della Legge n. 1157/1992, recante le sanzioni penali, stabilisce:

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

² Così la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Ancona – Risposta a quesito posto da G.E.V. Provincia di Pesaro e Urbino - 27 febbraio 2007.

³ In questo senso, Circolare del Ministero dell'Interno nr. 175 del 15 ottobre 2005.

⁴ Così la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Ancona – Risposta a quesito posto da G.E.V. Provincia di Pesaro e Urbino - 27 febbraio 2007.

⁵ Sara Fioravanti e Valentina Stefutti, Codice dell'Ambiente 2008, casa editrice La Tribuna.

⁶ Articolo 163, comma 3, D. Lgs. 31 marzo 2008, n. 112:

Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, nr. 157;

il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del R.D. 8 ottobre 1931, nr. 1604, e all'articolo 22 della Legge 14 luglio 1965, nr. 963.

⁷ Così la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Ancona – Risposta a quesito posto da G.E.V. Provincia di Pesaro e Urbino – 27 febbraio 2007.

⁸ Così la Circolare prot. nr. 5716 del 18 ottobre 2012 dell'Amministrazione Provinciale di Napoli – Dipartimento Settori Produttivi – Direzione Agricoltura, Forestazione, Caccia, Pesca.

⁹ Così la Circolare dell'Amministrazione Provinciale di Napoli prot. nr. 5716 del 18 dicembre 2012.

PROVINCIA DI _____

Atto Dirigenziale n. ____ del _____

Nomina di Guardia Giurata Volontaria ittico-venatoria

Vista la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante le *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* – art. 27 co. 1 lett. b) - che demanda la vigilanza anche alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

Visto il R.D. 8 ottobre 1931, n.1604, recante *“Approvazione Testo Unico delle Leggi sulla pesca”* - art. 31 – il quale stabilisce che le associazioni possono nominare agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca;

Visto il D. Lgs. n. 112/1998 - art 163 co. 3 lett. a) e b) - che trasferisce alle Province le funzioni relative al riconoscimento della nomina a guardia giurata di cui all’art 27 della L. n. 157/1992 e della nomina a guardia giurata di cui all’art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931, n.1604;

Visto l’art. 138 del T.U.L.P.S. nonché l’art. 249 e successivi del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (*Regolamento di Esecuzione*);

Visto l’art. 250 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. e l’art 231 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, secondo cui la guardia giurata è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento davanti al Sindaco o ad un suo delegato;

Preso atto della domanda presentata dal Sig. _____ con cui si fa richiesta di concessione della qualifica di guardia giurata volontaria ittico – venatoria;

Precisato che la Provincia coordina l’attività delle guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche tramite il Corpo di Polizia Provinciale e che il servizio di vigilanza volontaria è finalizzato allo svolgimento dell’attività di prevenzione, controllo e repressione delle violazioni alle leggi, regolamenti, ordinanze, riguardanti la tutela della fauna selvatica omeoterma e del patrimonio ittico

Visto l’art 107. co. 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

DISPONE

Di nominare guardia giurata volontaria ittico- venatoria

Il Sig. _____

Che la qualifica di guardia giurata volontaria è soggetta a convalida biennale ai sensi dell’art 138 del T.U.L.P.S.;

Che la Guardia Giurata Volontaria è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento dinanzi al Sindaco, e una volta in possesso del tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla Provincia.

A tale fine la documentazione relativa al giuramento deve essere trasmessa al Corpo di Polizia Provinciale per il rilascio del tesserino di riconoscimento.

Data _____

Il Dirigente
